TRIBUNALE CIVILE DI BARI

VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

tra

Il giorno.... del mese.... dell'anno....., innanzi al Giudice Unico del Tribunale civile di Bari, dr....., assistito dal sottoscritto cancelliere, nella causa civile recante il n,. R.G. 4652/09, sono comparsi i sigg.ri:

- -Rossi Tizio, nato a.... il e residente in.... alla via... n.... (c.f.);
- -Rossi Semponio, nato a... il..... ed ivi residente alla via.... n.... (c.f.), il quale interviene sia in proprio che quale gestore di negozio del fratello Rossi AUGUSTO, nato a.... il.... e residente in.... alla via n. ... (c.f.), giusta Procura Speciale rilasciata in data 22.11.2012 per ministero del Notaio Dott.ssa ..., numero di repertorio ..., che si allega al presente atto, tutti elettivamente domiciliati in... alla via... n...... presso e nello studio del loro procuratore Avv. Filano;
- -RossiTizia, nata a il.... ed ivi residente alla via..... n. (c.f.), elettivamente domiciliata in... al Viale ... n...., presso e nello studio del suo procuratore Avv. Calpurnio, i quali

PREMESSO

1. con Atto di Citazione del 09.04.2009, ritualmente notificato il 17.04.2009, i Sigg.ri Tizio, Augusto e Sempronio, evocavano in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Bari la Sig.ra Tizia, per ivi sentir "dichiarare la risoluzione del contratto di donazione modale stipulato il 14.11.2003, per inadempimento dei pesi imposti alla donataria; per l'effetto, ricomprendere gli immobili oggetto di donazione modale, ubicati in Roma alla via Appia nn. 7 e 9, nell'attivo della successione della loro madre sig.ra Tiziona, vedova del premorto sig. Rossi Domenico, procedendo alla loro stima secondo il valore al momento dell'apertura della successione ex art. 747 c.c. e, attribuendo ai condivdendi, odierni attori, nonché alla convenuta, le rispettive quote, secondo il criterio di cui all'art. 566 c.c.,

procedendo alla vendita dell'immobile stesso ove ritenuto indivisibile ed ove nessuno dei condividendi intenda esercitare il diritto ex art. 720 c.c. In subordine, nella denegata ipotesi che venga riconosciuta la validità dell'atto pubblico di donazione modale, disporre, in ogni caso, la riduzione nella misura necessaria ad integrare la quota indisponibile illegittimamente non attribuita agli attori pretermessi. Accertare e quantificare tutte le donazioni in denaro effettuate dalla de cuius in favore della convenuta Tizia, posto che, trattandosi di somme di non modico valore, per tale donazione è prescritta la forma solenne dell'atto pubblico a pena di nullità. Procedere alla formazione della massa dei beni relitti ed alle determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, procedendo alla riunione tra attivo netto e donatum. Per l'effetto, condannare la convenuta alle restituzione in favore degli attori delle somme corrispondenti alle quote di loro spettanza sulla eredità ab intestato derelitta della de cuius Tiziona, oltre interessi dalla data di apertura della successione al soddisfo. Con vittoria di spese e competenze difensive di giudizio. 2) Con Comparsa di Costituzione e Risposta del 09.07.2009 si costituiva in giudizio la convenuta Tizia, la quale instava per il rigetto delle domande attoree ed in particolare: "A) con riferimento alla domanda attorea di risoluzione del contratto di donazione modale: in via principale a) accertare che l'atto pubblico del 04.11.2003 iscritto al Rep. Racc. ... redatto per ministro del notaio dott.ssa... configura un contratto a prestazioni corrispettive; b) accertare e dichiarare che la convenuta ha regolarmente adempiuto agli obblighi impostile; per l'effetto escludere l'immobile dall'attivo della massa ereditaria. In via subordinata, e nel caso di qualificazione dell'atto pubblico in discorso quale contratto di "donazione modale": d) rigettare la domanda di risoluzione per inadempimento dell'onere perché infondata in fatto ed in diritto; e) per l'effetto, nel caso di imputazione del valore del bene nella massa dei beni relitti, quantificare, a mezzo C. T. U. ovvero equitativamente, il valore economico dell'onere imposto ed adempiuto dalla convenuta, con riferimento al tempo

dell'erogazione dell'assistenza oltre interessi e rivalutazione monetaria, detraendone il valore

dalla massa attiva della successione; f) per l'ulteriore effetto rigettare domanda di divisione dei beni oggetto del contratto di "donazione modale" secondo le quote di cui all'art. 566 c.c. B)Con riferimento alle domande attoree relative alle donazioni in denaro: a) accertare e dichiarare che nessuna donazione in denaro è stata effettuata dalla de cuius a beneficio della convenuta, con conseguente rigetto delle stessa domanda attorea e di ogni altra loro domanda dipendente e/o connessa. C) In caso di formazione della massa dei beni relitti: a) accertare e dichiarare che nulla è dovuto a qualsiasi titolo agli altri coeredi da parte della convenuta, rigettando la loro damanda. Con vittoria di spese e competenze di causa".

- 3) La domanda giudiziale veniva trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di.... in data 24 .09.2010, al n. di Registro generale ... ed al n. di Registro Particolare....
- 4) La causa veniva rubricata al nr. di R.G.... ed il Giudice -Dott.-, in fase di istruzione probatoria invitava le parti ad esperire tentativo di conciliazione.

Tutto ciò premesso, le parti, anche al fine di evitare l'alea del giudizio, decidono di transigere, come in effetti con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge transigono, la pendente controversia ai seguenti patti e condizioni:

- A) La premessa che precede è parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- B) La sig.ra Tizia, convenuta del giudizio pendente indicato in premessa, offre agli attori, che accettano, la complessiva somma di euro 15.000,00 (quindicimilaeuro), di cui euro 5.000,00= al sig. Tizio, a mezzo assegno circolare di pari importo, n....., non trasferibile, euro 5.000,00= al sig. Augusto, a mezzo assegno circolare di pari importo n. non trasferibile, euro 5.000,00= al sig. Sempronio, a mezzo assegno circolare di pari importo, non trasferibile, a transazione, stralcio e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dal giudizio pendente di cui in premessa.

- C) I sigg.ri Tizio, Augusto e Sempronio dichiarano di accettare le somme sopra indicate e di ricevere i predetti assegni circolari.
- D) Le parti, con la sottoscrizione del presente atto ed il versamento delle somme sopra indicate dichiarano di aver transatto e definito la controversia pendente, dichiarando, altresì, di non aver null'altro reciprocamente a pretendere sia con riferimento alla successione materna sia con riferimento alla successione paterna, anche sui beni mobili dei genitori che restano tutti definitivamente nella piena proprietà ed uso della sig.ra Tizia, nonchè ai diritti, pretese e domande proposte in giudizio.
- E) Le spese e competenze di causa sono integralmente compensate tra le parti.
- F) Le spese di registrazione del presente verbale e di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale saranno ripartite in parti uguali, ossia al 50%, tra le parti.
- G) Sottoscrivono il presente atto anche i difensori delle parti, indicati in premessa, per la rinuncia al vincolo di solidarietà di cui all'art. 68 L.F. ed autentica delle firme dei rispettivi clienti.
- H) Ai fini fiscali si dichiara che il valore del presente verbale di conciliazione è pari a €. 18.000,00 (diciottomila/00)

Letto, confermato e sottoscritto.